

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

ARTICOLO 11.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto pubblico locale).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale risorse per l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno 1999 nel limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di apposita rendicontazione, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 1998, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonchè per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, quanto a lire 130 miliardi per gli anni 1998 e successivi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale

« cassa integrazione ordinaria » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12.

(Interventi per l'autotrasporto).

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonchè le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale « cassa integrazione ordinaria » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 4560 – sezione 2)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, sopprimere le parole: a seguito di specifica autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. 2.

Mammola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alla pesca oltre gli stretti e mediterranea.

1. 3.

Mammola.

Sopprimere il comma 3.

1. 4.

Mammola.

Al comma 3, sopprimere le parole da: sottoscritti fino alla fine del comma.

1. 5.

Mammola.

Al comma 4, dopo le parole: navi da pesca aggiungere la seguente: costiera.

1. 6.

Mammola.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato se non dopo il decimo anno dall'entrata in esercizio.

1. 7.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato se non dopo il quinto anno dall'entrata in esercizio.

1. 8.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con un contributo dello Stato superiore al settanta per cento del costo della nave.

1. 9.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato.

1. 10.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il comma 5.

1. 11.

Mammola.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.**

Mammola.

Sopprimerlo.

***2. 2.**

Savarese, Bocchino, Martini.

Sopprimerlo.

***2. 3.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 1.

****2. 4.**

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

****2. 5.**

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: con accordo tra le organizzazioni sindacali fino alle parole: l'ufficio di iscrizione della nave.

***2. 6.**

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: con accordo tra le organizzazioni sindacali fino alle parole: l'ufficio di iscrizione della nave.

***2. 7.**

Mammola.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che possono essere di uno Stato membro dell'Unione Europea purché in possesso dei prescritti titoli professionali.

Conseguentemente, sopprimere la restante parte del comma.

2. 8.

Mammola.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino alla fine della lettera c).

2. 9.

Mammola.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali.

2. 10.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, secondo periodo, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2. 11.

Chincarini, Michielon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di tutelare l'occupazione di marittimi italiani l'equipaggio delle navi del registro di cui all'articolo 1 deve comunque prevedere un impiego minimo di cittadini italiani o comunitari secondo la tabella seguente:

navi fino a 3.000 tonnellate: capitano, direttore di macchina, un quinto del personale della bassa forza;

navi da 3.000 a 6.000 tonnellate: capitano, direttore di macchina, un ufficiale, un allievo ufficiale, un quinto del personale di bassa forza;

navi di tonnellaggio superiore alle 6.000: capitano, direttore di macchina, 3 ufficiali, un allievo ufficiale, un quinto della bassa forza.

2. 12.

Mammola.

Sopprimere il comma 2

***2. 13.**

Mammola.

Sopprimere il comma 2

***2. 14.**

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai sensi dell'accordo di cui al comma 1

2. 15.

Mammola.

Al comma 2, sopprimere le parole: qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore.

2. 16.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: i componenti l'equipaggio, aggiungere le

seguenti: che dovranno avere conoscenza della lingua italiana.

2. 17.

Savarese, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I membri dell'equipaggio delle navi iscritte al registro internazionale debbono essere in possesso dei certificati emessi dall'amministrazione di uno Stato contraente la convenzione internazionale degli *standards* di addestramento, abilitazione e tenuta delle guardie per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tale amministrazione riconosciuti od autorizzati.

2. 18.

Mammola.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***3. 2.**

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

3. 3.

Mammola.

Al comma 1, sopprimere le parole: o comunitari.

3. 4.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il comma 2.

3. 5.

Mammola.

Sostituire il comma 2 e il comma 3 con il seguente:

2. Il trattamento normativo e retributivo dei marittimi che non sono italiani o comunitari e si trovano su navi iscritte nel registro internazionale è determinato sulla base dell'ordinamento italiano secondo la disciplina al riguardo rilevante stabilita nei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni sindacali. La relativa disciplina dovrà essere determinata tenendo conto delle diverse condizioni concrete del costo della vita e delle famiglie di tali marittimi nel loro ordinamento di appartenenza e rispetto ai lavoratori italiani e comunitari. Essa dovrà comunque prevedere il rispetto delle condizioni economiche, salariali e assicurative coerenti con i valori minimi garantiti dalla Costituzione italiana a favore di tutti i lavoratori e con vincoli normativi esistenti in virtù di norme internazionali. Resta salva la facoltà delle parti del contratto individuale di lavoro marittimo di derogare alla legge italiana a favore dell'ordinamento dello Stato di cui il lavoratore risiede o di cui ha la cittadinanza o di altro ordinamento in tal modo scelto preveda una disciplina del trattamento economico salariale e assicurativo del lavoratore marittimo più favorevole a quest'ultimo.

3. 6.

Eduardo Bruno, Boghetta,
Strambi, Cangemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione Europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale è regolamentato dalla legge scelta dalla parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.

3. 7.

Eduardo Bruno, Boghetta.

<p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>*3. 8.</p> <p style="text-align: right;">Mammola.</p> <p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>*3. 9.</p> <p style="text-align: right;">Chincarini, Michielon.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>4. 1.</p> <p style="text-align: right;">Chincarini, Michielon.</p> <p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta commisurata al tonnellaggio della nave iscritta nel registro come indicato nel successivo comma 2 fa venire meno l'obbligo del pagamento di ogni altra imposta, anche locale, in relazione al carattere internazionale dell'esercizio di tali navi.</p> <p>2. L'imposta di cui al comma 1 viene così determinata:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) una quota fissa di lire 2.500.000;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) una quota variabile in funzione delle seguenti classi di tonnellaggio:</p> <p style="padding-left: 40px;">Da 0 a 250 TSN (tonnellate stazza netta) — Lire 1.200 per TSN</p> <p style="padding-left: 40px;">Da 250 a 20.000 TSN — Lire 600 per TSN</p> <p style="padding-left: 40px;">Oltre 20.000 TSN — Lire 350 per TSN.</p> <p>3. L'imposta di cui ai precedenti commi dovrà essere pagata nel mese di gennaio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dalla data di iscrizione della nave nel registro.</p> <p>4. Per l'iscrizione delle navi nel registro dovranno essere pagate le seguenti tariffe:</p> <p style="padding-left: 20px;">una tariffa fissa di lire 3 milioni</p> <p style="padding-left: 20px;">una tariffa variabile in relazione alle seguenti classi di TSN</p>	<p>Da 0 a 250 TSN — Lire 300.000</p> <p>Da 250 a 2.500 TSN — Lire 1.350 per TSN</p> <p>Da 2.500 a 10.000 TSN — Lire 1.125 per TSN</p> <p>Da 10.000 a 20.000 TSN — Lire 900 per TSN</p> <p>Da 30.000 a 40.000 TSN — Lire 600 per TSN</p> <p>Da 40.000 a 50.000 TSN — Lire 450 per TSN</p> <p>Da 50.000 a 60.000 TSN — Lire 350 per TSN</p> <p>Oltre 60.000 — Lire 150 per TSN.</p> <p>L'eventuale relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del fondo di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>4. 2.</p> <p style="text-align: right;">Mammola.</p> <p><i>Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del percipiente le retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi di cui al comma precedente che non sia residente nel territorio dello Stato ovvero in quello di altro Stato dell'Unione Europea.</p> <p>1-ter. Ai fini del precedente comma 1-bis, non si considera residente nel territorio dello Stato il soggetto che permanga per la maggior parte del periodo di imposta a bordo della navi di cui al comma 1.</p> <p>4. 3.</p> <p style="text-align: right;">Mammola.</p> <p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p> <p>2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale concorre nella misura del 20 per cento a formare il reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed all'imposta sul</p>
--	--

reddito delle persone giuridiche, disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 comma 1.

4. 4.

Mammola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Relativamente alle navi di cui al comma precedente ed alle loro dotazioni la facoltà di cui al secondo periodo, terzo comma, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito è esercitabile nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei successivi. La stessa facoltà è estesa, nei medesimi termini, all'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti; non si applica la disposizione di cui al secondo periodo, quarto comma, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito; il limite di deducibilità previsto dal settimo comma dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito è elevato nella misura del 20 per cento; la misura dell'accantonamento a fronte dei lavori ciclici di manutenzione e revisione di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sul reddito è elevata al 15 per cento.

2-ter. Le plusvalenze relative alle navi iscritte nel registro internazionale e le loro dotazioni concorrono alla formazione del reddito per l'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale fissata nel primo comma. Tuttavia, tale ammontare non concorre a formare il reddito se e nella misura in cui sia stato accantonato in apposita riserva e sia reinvestito in beni ammortizzabili (navi ed infrastrutture per l'esercizio della navigazione) entro il terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo. L'ammontare non reinvestito entro il termine stabilito concorre alla formazione del reddito nel periodo stesso.

2-quater. Il valore della produzione derivante dall'attività sulle navi di cui al

precedente comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive.

4. 5.

Mammola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime di determinazione forfettario del reddito delle navi iscritte nel registro internazionale).

1. Su richiesta del contribuente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sul reddito e all'articolo 10 della presente legge, il reddito di impresa di cui al capo VI del titolo I dello stesso testo unico delle imposte sul reddito, derivante dalle navi iscritte nel registro internazionale può essere determinato in misura forfettaria e calcolato in 5 dollari per tonnellata di stazza netta, con la riduzione dei 30 per cento per le navi di età inferiore a dodici anni.

2. L'opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito e ha effetto per il periodo d'imposta corrente alla data di esercizio dell'opzione stessa e per i due periodi d'imposta successivi. L'opzione per il regime forfettario è valida fino a revoca, fermo restando l'obbligo triennale dello stesso.

3. I soggetti che esercitano in via esclusiva attività produttive di reddito di cui al comma 1 che si avvalgono del regime di determinazione del reddito di cui al presente articolo sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il valore della produzione derivante dall'attività delle navi di cui al comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Gli utili derivanti dall'attività il cui reddito è determinato forfettariamente ai sensi del comma 1, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sul reddito.

6. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di determinazione forfettaria del reddito di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. 01.

Mammola.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***5. 2.**

Mammola.

Sopprimere il comma 1

5. 3.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle disposizioni generali, ai regolamenti

5. 4.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle disposizioni generali

5. 5.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai regolamenti

5. 6.

Mammola.

Sopprimere il comma 2.

5. 7.

Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le province nel cui comprensorio si trovano i laghi di Como, Garda, Maggiore ed Iseo stipulano accordi di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di istituire case da gioco a bordo dei battelli che svolgono crociere nei suddetti laghi. Ai fatti commessi a bordo dei battelli lacuali adibiti a crociere durante il periodo di navigazione non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del TULPS.

5. 8.

Chincarini, Michielon.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Chincarini, Michielon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, delle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è posto a carico dello Stato previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestiti istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

6. 2.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imprese armatrici aggiungere le seguenti: e le imprese dedite alla pesca oltre gli stretti e alla pesca mediterranea.

6. 3.

Mammola.

ART. 6-bis

Sopprimerlo.

6-bis. 1.

Chincarini, Michielon.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1-bis, al capoverso, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

7. 2.

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 3.

7. 3.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, al capoverso ART. 318, comma 1, sopprimere le parole: o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

7. 4.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, al capoverso ART. 318, comma 3, sostituire le parole: della metà dell'intero equipaggio con le seguenti: di un terzo dell'equipaggio.

7. 5.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, capoverso 3, sopprimere le parole: Per le navi adibite alla pesca marittima.

7. 6.

Savarese, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Nel primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nei confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime”.

7. 7. (Ex 9. 7.)

Piscitello, Danieli, Scozzari.

ART. 8.

Sopprimerlo

8. 1.

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

8. 2.

Mammola.

Sopprimere il comma 2.

8. 3.

Mammola.

		<i>Sopprimere il comma 3.</i>		<i>Sopprimere il comma 11.</i>	
8. 4.	Mammola.			*8. 13.	Mammola.
		<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere il comma 11.</i>	
8. 5.	Mammola.			*8. 14.	Chincarini, Michielon.
		<i>Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:</i>		<i>Sopprimere il comma 11-bis.</i>	
		4 bis. Le autorità portuali che fruiranno per il proprio personale del beneficio della concessione al ricorso al pensionamento anticipato non potranno avvalersi di professionalità esterne a tempo indeterminato per consulenze, a meno che ne venga accertata e certificata l'esigenza da apposita commissione paritetica tra l'amministrazione di appartenenza ed il sindacato di categoria		8. 15.	Chincarini, Michielon.
8. 6.	Mammola.			ART. 8-bis.	
		<i>Sopprimere il comma 5.</i>		<i>Sopprimerlo.</i>	
8. 7.	Mammola.			*8-bis. 1.	Mammola.
		<i>Sopprimere il comma 6.</i>		<i>Sopprimerlo.</i>	
8. 8.	Mammola.			*8-bis. 2.	Savarese, Bocchino.
		<i>Sopprimere il comma 7.</i>		<i>Aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	
8. 9.	Mammola.			l)-bis. Al comma 8 dell'articolo 6, dopo le parole: al netto delle rinfuse liquide, sono aggiunte le seguenti: o 18 milioni di tonnellate annue di prodotti allo stato liquido.	
		<i>Sopprimere il comma 8.</i>		8-bis. 4 (Ex 9. 6.)	Piscitello, Danieli, Scozzari.
8. 10.	Mammola.			<i>Aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	
		<i>Sopprimere il comma 9.</i>		l)-bis. Il comma 7 dell'articolo 28 è così modificato: Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1 solo nei porti ove è istituita l'autorità portuale e già sedi di organizza-	
8. 11.	Mammola.				
		<i>Sopprimere il comma 10.</i>			
8. 12.	Mammola.				

zioni portuali, il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8-bis. 3.

Angelici.

ART. 9.

*Sopprimerlo.***9. 1.**

Mammola.

*Sopprimere il comma 1.***9. 2.**

Mammola.

*Sopprimere il comma 2.***9. 3.**

Mammola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 1.200 con la seguente: 1.000.

9. 4.

Mammola.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: debbono essere in ogni caso eseguiti entro il 30 aprile 1998 gli escavi nel porto di Napoli e nelle isole del porto.

9. 5.

Mammola.

ART. 9-bis.

*Sopprimerlo.***9-bis. 1.**

Chincarini, Michielon.

ART. 9-ter.

*Sopprimerlo.***9-ter. 1.**

Savarese, Martini, Bocchino.

ART. 9-quater.

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. (Disposizioni in materia di tassa e sovrattassa di ancoraggio). A decorrere dal 1° gennaio 1998, il cinquanta per cento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, è assegnato alle autorità portuali o all'ente che gestisce il porto ove le stesse vengono pagate, al fine di migliorare le strutture e la ricettività del porto medesimo.

9-quater. 01.

Chincarini, Michielon.

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. (Disposizioni in materia di tassa e sovrattassa di ancoraggio). A decorrere dal 1° gennaio 1998, la sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, sono ridotte del cinquanta per cento.

9-quater. 02.

Chincarini, Michielon.

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge, all'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comunque fatti salvi gli effetti del presente decreto limitatamente alla conservazione degli stanziamenti in bilancio per l'anno 1997 da destinare al raddoppio del tratto Andora-S. Lorenzo della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

10. 1.

Mammola.

- Sopprimerlo.*
- *10. 2.** Mammola.
- Sopprimerlo.*
- *10. 3.** Savarese, Bocchino.
- Al comma 1, sostituire le parole da: per consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: per la realizzazione ed il completamento dei raddoppi ferroviari previsti a suo tempo dai piani poliennali delle ferrovie e non ancora conclusi e, in particolare, per le linee: Bologna-Verona, Caserta-Foggia, Andora-S. Lorenzo della linea Genova-Ventimiglia, Messina-Palermo, Messina-Catania, Napoli-Sorrento.*
- 10. 4.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire le parole da: completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: completamento dei progetti ferroviari a suo tempo previsti da piani poliennali in armonia con le indicazioni del piano generale dei trasporti che abbiano subito ritardi o rinvii. Il 60 per cento dei contributi di cui al presente comma è riservato ai progetti ferroviari in corso di realizzazione nel Mezzogiorno e nelle isole.*
- 10. 5.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire le parole da: completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il miglioramento delle linee ferroviarie delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.*
- 10. 6.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire la parola: Genova con la seguente: Napoli.*
- 10. 7.** Mammola.
- Sopprimere il comma 1-ter.*
- 10. 8.** Chincarini, Michielon.
- Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai contributi di cui al presente comma accedono anche le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano.*
- 10. 9.** Mammola.
- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
- 2-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus".*
- 10. 10.** Mammola.
- Sopprimere il comma 2-bis.*
- 10. 11.** Mammola.
- Sopprimere il comma 2-ter.*
- 10. 12.** Chincarini, Michielon.
- Sopprimere i commi 3 e 4.*
- 10. 13.** Mammola.
- Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*
- 3.** Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad affidare incari-

chi di studio e di consulenza per l'elaborazione di un nuovo piano generale dei trasporti. A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale del nucleo di valutazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per la valutazione dei progetti infrastrutturali nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

10. 14.

Mammola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare con proprio decreto, sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in ordine ai profili professionali, incarichi di studio e consulenza per l'elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione di una conferenza sui trasporti e la mobilità, per la realizzazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle occorrenti risorse in sede comunitaria e nel settore privato.

10. 15.

Mammola.

Sopprimere il comma 6.

10. 16.

Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di consentire la realizzazione del raddoppio del tratto ferroviario Bergamo-Treviglio è autorizzata la spesa di 97 miliardi. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. 17.

Alborghetti, Chincarini, Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogato di trenta anni.

10. 18.

Alborghetti, Chincarini, Michielon.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.**

Mammola.

Sopprimerlo.

***12. 2.**

Savarese, Bocchino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

12. 3.

Ciapusci, Chincarini, Michielon.

(A.C. 4560 — sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione a tutela dei lavoratori, compresa la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, in coerenza con le indicazioni e linee guida fissate dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) attivare, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, un Osserva-

torio per il lavoro marittimo e portuale, composto da rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo i principi di rappresentanza tripartita, per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e adibiti alla pesca e nell'ambito portuale, e per l'effettuazione di verifiche periodiche sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

m) prevedere che il Ministero dei trasporti e della navigazione provveda all'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative;

n) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno analoghi a quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito

dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno applicate tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

o) individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dal presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 170.**

Le Commissioni.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 2.**

Mammola, Savarese, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 6 mesi.

Dis. 2. 5.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 3 mesi.

Dis. 2. 6.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 90 giorni.

Dis. 2. 7.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

Dis. 2. 8.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: al fine di.

Dis. 2. 9.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: mirati ad.

Dis. 2. 10.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: idonei ad.

Dis. 2. 11.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: atti ad.

Dis. 2. 12.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sopprimere la parola: particolari.

Dis. 2. 13.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sopprimere le parole: comprese le operazioni di manutenzione, riparazioni e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Dis. 2. 14.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.